R.G.N. /2018

Tribunale Ordinario di Paola

Sezione Prima Civile

Verbale di udienza del 15/03/2024

È presente, per l'attore, l'avv. , in sostituzione dell'avv. , la quale si riporta alle memorie difensive e in caso di non accoglimento, chiede compensarsi le spese del giudizio, tenendo conto che la causa è stata introitata prima della decisione delle Sezione Unite. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. , il quale si riporta ai propri atti e chiede che la domanda venga rigettata, con condanna dell'attore alle spese del giudizio.

Il Giudice,

visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa. All'esito della stessa – durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano – decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Giudice

Matteo Torretta

Ex Parte Creditors
Rivista di Informazione Giuridica

R.G.N. /2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo RG /2018 vertente

TRA

, rappresentato e difeso dall'avv.

Attore

E

BANCA (C.F.), in persona l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.

Convenuto

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
Conclusioni delle parti: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

1. ha proposto domanda al fine ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento a suo tempo contratto con la Banca Popolare del Mezzogiorno per indeterminatezza del TAEG e superamento del tasso soglia usura.

1.1. A sostegno della domanda, parte attrice riferisce di aver sottoscritto in data 27/10/2014 con la Banca Popolare del Mezzogiorno, oggi Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A., contratto di finanziamento per la somma di € 15.000,00. Deduce, in merito al citato contratto, i. l'indeterminatezza del TAEG, con violazione dell'art. 117, comma 4, TUB e conseguente applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, TUB; ii. il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996, per applicazione della mora e della commissione di estinzione anticipata. Conclude, quindi, chiedendo i. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia parziale del contratto di finanziamento personale laddove viola il principio di cui all'art. 1346 c.c. e/o conviene l'applicazione della disciplina sulla trasparenza delle

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti in violazione dell'art. 117 commi 6 e 7 TUB e per l'effetto condannare la controparte alla restituzione degli interessi pagati in eccedenza, in baso al ricalcolo effettuato ai tassi BOT e comunque secondo i dettami dell'art. 117 TUB; ii. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficacia parziale del contratto di finanziamento personale laddove conviene l'applicazione del tasso usurario in violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p.c. e L. 108/1996 e DM di rilevazione trimestrale dei TEGM e conseguentemente dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali sinora versati dal mutuatario e dichiarare, quindi, che è tenuto al versamento della sola quota capitale; per l'effetto, iii. dichiarare gli interessi pagati dal mutuatario compensati sino al raggiungimento dell'importo capitale e/o della quota capitale delle rate di mutuo non ancora pagate, tenendo conto di rivalutazione ed interessi legali. Ove il contratto di finanziamento sia stato adempiuto, disporre la restituzione di tutti gli interessi versati sino alla cessazione del rapporto.

1.2. Banca , nel contestare le avverse doglianze, eccepisce preliminarmente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., non avendo parte attrice espressamente indicato le singole voci contabili che intende contestare e richiamando una CTP non prodotta. Nel merito, contesta l'avvenuto superamento del tasso soglia da parte del tasso convenzionalmente stabilito che è rimasto sempre nei limiti consentiti. Sottolinea che non possono rientrare nel calcolo del tasso soglia gli interessi di mora, comunque dovuti sulla rate scadute e non pagate. Rileva l'erroneità di sommare, ai fini della determinazione del tasso soglia, la clausola di estinzione anticipata, elemento eventuale e incerto e, nel caso concreto, non applicata, e la polizza assicurativa facoltativa. Deduce la conformità del TAEG convenuto rispetto a quello concretamente applicato, la cui difformità, comunque, non potrebbe mai portare a nullità contrattuale, stante la valenza meramente informativa del citato valore. Conclude, quindi, chiedendo dichiarare improcedibile, inammissibile e/o rigettare la domanda proposta, confermando la legittimità del contratto di finanziamento stipulato; in subordine, ridurre le somme dovute, anche con applicazione dell'art. 117TU 385/1993 comma 7. Con applicazione dell'art. 96 c.p.c.

1.3. Il procedimento, espletata la procedura di mediazione obbligatoria, non ha necessitato di approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

2. L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione è infondata. Nel verbale di mediazione si da atto che il procuratore di parte attrice era presente "*giusta procura in atti",* sicché una procura, ritenuta valida dal mediatore, era stata esibita. Eventuali difformità rispetto a quanto contenuto nel verbale di mediazione andavano fatte valere attraverso la proposizione di querela di falso, tenuto conto del fatto che il verbale fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti.

3. Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che seguono.

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

3.1. L'attore assume che il TAEG indicato in contratto nella misura del 9,31% non corrisponde a quello reale del 11,040%. La consulenza di parte depositata in occasione della seconda memoria *ex* art. 183, comma sesto, c.p.c. indica, invece, il TAEG reale nella misura del 10,915%. Tuttavia, né l'atto di citazione né la consulenza di parte spiegano in base a quale argomento o conteggio sia possibile giungere a tale conclusione né indicano i costi (diversi e/o ulteriori rispetti a quelli indicati in contratto) di cui l'istituto di credito non avrebbe tenuto conto per la determinazione del parametro in questione. A fronte di tale genericità, questo Giudice non è posto in condizione di effettuare alcuna verifica e la controparte non è messa in condizione di poter adeguatamente contro dedurre, con grave violazione del diritto di difesa. Attesa l'estrema genericità assertiva e la carenza di prova sul punto, la censura deve dunque essere respinta, perché priva di fondamento.
3.2. Analoghe considerazioni valgano anche per la dedotta usurarietà del tasso di interesse in ragione della pattuizione della penale di estinzione anticipata. Intanto non è condivisibile il metodo seguito dal consulente di parte per giungere alle conclusioni cui è pervenuto. L'usurarietà del rapporto è, infatti, è argomentata sulla base di una mera ipotesi di lavoro, che prende in considerazione l'estinzione anticipata del finanziamento successivamente al pagamento della settima rata del mutuo, ciò che non è avvenuto nel caso di specie, perché il rapporto si è estinto, senza peraltro maturare alcuna morosità, alla sua scadenza naturale. In ogni caso, questo Tribunale condivide e fa proprie le conclusioni cui è prevenuta la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi [Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 (Rv. 664250 - 01)].
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo alla complessità della causa e al carattere seriale del contenzioso.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda.
Condanna al pagamento, in favore di BANCA delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Paola, 15/03/2024.

Il Giudice
Matteo Torretta

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica